



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**50/2016**  
**Aprile/7/2016 (\*)**  
**Napoli 13 Aprile 2016**

***L'Agenzia delle Dogane, con nota del 25 marzo 2016, precisa che il credito d'imposta per i consumi di gasolio da autotrazione effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2016 deve essere richiesto dal 1° aprile al 2 maggio 2016 utilizzando l'apposito software reso disponibile dalle Dogane.***

L'Agenzia delle Dogane, con la nota datata 25 marzo 2016, ha comunicato di aver reso disponibile sulla *home page* del sito il pacchetto software relativo al credito d'imposta per il gasolio da autotrazione previsto per gli autotrasportatori relativo al 1° trimestre 2016.

In particolare, il software in parola è presente nella sezione: "*Dogane – L'operatore economico - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2016*".

### ***I termini per la dichiarazione***

Con la nota *de qua*, l'Agenzia precisa che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata a far tempo dal 1° aprile e, a pena di decadenza, entro il p.v. 2 maggio 2016 (in quanto il termine ordinario del 30/4 cade di sabato).

## ***La misura del Credito d'Imposta***

**Il credito d'imposta spetta in relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, e la misura del beneficio riconoscibile è pari ad € 214,18609 per ogni mille litri di prodotto,** così come previsto dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n.27/2012.

## ***Gli aventi diritto***

I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, sono i seguenti:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Dlgs 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Dlgs 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Dlgs n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

## ***Il Codice Tributo F24***

**Per la compensazione del credito d'imposta maturato e riconosciuto a mezzo del consueto Modello di pagamento F24, le imprese devono utilizzare l'apposito codice tributo "6740".**

Viene inoltre evidenziato che, a norma del comma 2 dell' art. 61 D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi

effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007.

Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 1, comma 53, sopra citato.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**